



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

VERBALE di ADUNANZA DEI CREDITORI

(art. 174 l. fall.)

r.g. 42/2012

tra

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 42/2012

nei confronti di

██████████

DEBITORE CONVENUTO

Oggi, 04/06/2014, ore 9:37, innanzi al dott. Raffaella Brogi, sono comparsi:

- i Commissari giudiziali dr.ssa ██████████ e dr. ██████████,
- l'avv. ██████████ e l'avv. ██████████ per ██████████
██████████ di cui è presente il rag. ██████████
nonché il liquidatore ██████████;
- l'avv. ██████████ per ██████████;
- l'avv. ██████████ per ██████████ come da procura.

I Commissari giudiziali danno atto di aver depositato l'elenco dei creditori, che viene allegato al presente verbale.

L'██████████ rileva che il voto favorevole di ██████████ non è revocabile, in quanto ha votato sulla proposta e successive modifiche sono migliorative, a prescindere dalle ricadute che si presentano. Contesta l'ammissione al voto di ██████████ chiedendo espressamente che sia esclusa. Rileva che ██████████ non ha prodotto i documenti giustificativi delle proprie pretese creditorie, così come contestate analiticamente nella relazione del consulente di parte dr. ██████████.

I Commissari giudiziali confermano che il creditore ██████████ possa essere ammesso al voto per l'importo di € 677.596,77, come già segnalato nel parere, preso atto delle risultanze contabili della società in concordato e del fatto che il giudizio di opposizione è in una fase iniziale. Le risultanze della consulenza di parte si basano sul presupposto che ██████████ non produca alcuna documentazione attestante le condizioni economiche e la regolamentazione dei rapporti di conto corrente in esame.

L'██████████ fa presente che l'opposizione riguarda gli opposenti e non la società in concordato. Inoltre, su un decreto ingiuntivo fondato su un atto di mutuo è stata fatta una ricovenzionale, non fondata sullo stesso titolo, eccependo in compensazione l'applicazione di tassi usurari e interessi illegittimi su un conto corrente.

██████████

Y

██████████

I Commissari, a seguito di richiesta del giudice, rilevano che si è verificato uno sconfinamento dell'usura nel terzo trimestre 2003, nel quarto trimestre 2003, primo, terzo e quarto trimestre 2004, secondo, terzo, quarto trimestre 2006. Questi superamenti riguardano il conto corrente n. 20023. Il Giudice chiede ai commissari se sia possibile eliminare tali importi, in modo da ammettere il creditore al voto per il minor ammontare del saldo depurato da tassi usurari. I commissari eseguiti i calcoli indicano in € 954.156,00 l'eccedenza addebitata in più dalla banca, a causa del superamento della soglia antiusura.

I Commissari giudiziali prendono atto della consulenza di parte del dr. [REDACTED] fornita dalla società ricorrente. Premesso che è rilevata la fondatezza tecnico - giuridica per l'applicazione del TEG ed il relativo superamento rispetto al tasso soglia antiusura rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, procedono a rideterminare l'eccedenza addebitata alla società ricorrente in misura pari ad € 954.156,00.

L'[REDACTED] rileva che il calcolo è stato fatto tenendo conto dell'addebito della c.m.s. sulla base trimestrale. I commissari giudiziali fanno presente che è stato tenuto conto della commissione di massimo scoperto. L'[REDACTED] fa presente che solo dalla legge n. 2/2009 la c.m.s. è un indice che compone la misura del tasso soglia e che prima le banche non potevano sapere che la stessa non poteva entrare nel tasso soglia, stante la circolare della Banca d'Italia.

Il Giudice chiede se gli importi addebitati in eccesso dalla [REDACTED] siano stati effettivamente pagati dalla società.

L'[REDACTED] fa presente che in tale sede tali importi vanno a determinare il credito fatto valere da [REDACTED] e che non si tratta, invece, di ripetizione.

Il Giudice,

premesse che l'accertamento del credito in sede di adunanza dei creditori è di tipo sommario e che influisce ai soli fini delle operazioni di voto;

che nella specie la società in concordato ha contestato l'esistenza del credito;

che l'importo del credito rilevato in contabilità è pari ad € 677.596,77, ma che dalla documentazione prodotta dalla società debitrice e dai chiarimenti chiesti nella presente adunanza dal giudice ai commissari risulta l'addebito di interessi usurari per € 954.156,00;

rilevato che i commissari hanno indicato che gli importi addebitati dalla [REDACTED] in violazione del T.E.G. sono sì anteriori alla legge n. 2/2009, ma che comunque, in ragione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, una circolare della Banca d'Italia non può violare una legge dello Stato, nella specie l'art. 644 c.p.;

che, in particolare, l'art. 644, IV comma, c.p. prevede che: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.";

che, sul punto il giudice di legittimità ha precisato che: "In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile." (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 19/02/2010 C.c. (dep. 26/03/2010);

che, indubbiamente, la circolare della Banca d'Italia, circa la mancata inclusione della c.m.s. dal calcolo del tasso soglia, può influire sulla presenza o meno dell'elemento

soggettivo del reato d'usura, ma che da un punto civilistico non può influire sull'esatta applicazione delle normative antiusura;
che pertanto la c.m.s. deve correttamente essere inclusa nel calcolo del tasso soglia, dovendo trovare applicazione l'art. 644, IV comma, c.p.;
che, peraltro, la [redacted] non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni creditorie e che le stesse risultano, come rilevato dai Commissari giudiziali, solamente dalla contabilità della società in concordato;
che, tuttavia, l'inserimento di tali importi in contabilità è doverosa alla luce dei principi contabili che regolano la redazione del bilancio e che la società in concordato può ben contestare in fase di decisione dell'ammissione del creditore al voto il credito;
che è condivisibile quanto rilevato dal legale di parte ricorrente in relazione al fatto che nella presente sede non si tratta di decidere di un'azione di ripetizione, ma bensì di determinare l'importo per cui [redacted] deve essere ammesso o non ammesso al voto;
che alla luce di quanto esposto stante la divergenza tra l'eccedenza addebitata alla società ricorrente in misura pari ad € 954.156,00 dalla [redacted] e l'importo del credito, così come risultante dalla contabilità, pari ad € 677.596,77, la banca non deve essere ammessa al voto.

P.Q.M.

non ammette [redacted] s.p.a. al voto.

Il giudice i commissari giudiziali depositano i voti favorevoli ed i voti contrari pervenuti ante adunanza.

Il Giudice, con riferimento alle questioni sollevate da [redacted] circa la fattibilità rileva che le valutazioni fatte dal creditore attengono alla fattibilità economica del concordato preventivo, rimessa alla valutazione esclusiva dei creditori ed insuscettibile di essere oggetto di valutazione da parte del G.D. prima e del Tribunale fallimentare in seguito.

Rigetta l'istanza di confronto tra il consulente di parte di [redacted] ed il c.t.u. nominato dal G.D., rilevando che l'accertamento della fattibilità giuridica della proposta concordataria e la corretta informazione dei creditori spettano ai commissari giudiziali che nella propria relazione ex art. 172 l. fall. hanno espresso in via prudenziale la pluralità di scenari alternativi. Rileva poi, con riferimento all'asset dell'attivo concordatario costituito dalla partecipazione in [redacted] che il collegio arbitrale ha dato ragione alla società in concordato e che la Corte d'Appello, pur adita in sede di reclamo, non può entrare nel merito della *res in iudicio deducta*, ma può esaminare solo gli aspetti di regolarità formale della procedura arbitrale. Inoltre, con riferimento alle svalutazioni contenute nel bilancio di [redacted] approvato nel giugno - luglio 2013, fa presente che corretta redazione di tali bilanci è oggetto di contenzioso presso il Tribunale delle Imprese e che allo stato - salvo ulteriori sopravvenienze in punto di valutazione della fattibilità giuridica del concordato che è compito del Tribunale valutare fino al momento dell'omologazione del concordato preventivo - non risultano emerse questioni incidenti sulla fattibilità giuridica del concordato stesso, ma bensì un'aleatorietà della concreta realizzabilità della proposta concordataria valutabile solo in termini esclusivamente economici e, conseguentemente, rimessa al giudizio dei creditori.



adeguatamente informati dalla relazione ex art. 172 l. fall. redatta dai Commissari giudiziali e dalle successive integrazioni intervenute durante l'iter, assai complesso, della presente procedura.

L'avv. [redacted] si riporta alle memorie depositate, insistendo per l'ammissione al voto per gli importi indicati nelle stesse.

I commissari richiamano quanto già specificato nella memoria del 10 luglio 2013. Fanno presente che l'importo indicato è pari ad € 310.107,42, sulla base delle risultanze contabili e tenendo conto della compensazione eccepita dalla società in concordato per premi maturati.

L'[redacted] aderisce alle conclusioni dei commissari.

I Commissari fanno presente che, comunque ai fini del conteggio del fabbisogno concordatario è stato considerato l'intero importo così come precisato dalla [redacted]

Il Giudice ammette [redacted] al voto per l'importo di € 310.107,42.

Il Giudice ammette al voto tutti i creditori, così come da elenco allegato alla relazione ex art. 172 l. fall. dei Commissari giudiziali, salve le precisazioni fatte nella presente adunanza con specifico riferimento ai creditori [redacted] (non ammesso) ed [redacted]

I Commissari giudiziali si riportano integralmente a quanto esplicito nella relazione ex art. 172 l. fall. e successive quattro integrazioni.

A questo punto il giudice dichiara aperte le operazioni di voto.

Il Giudice dà atto che sono pervenute prima dell'udienza le seguenti dichiarazioni di voto dei creditori.

ELENCO VOTI FAVOREVOLI

1	[redacted]	Euro	52.978,36	CLASSE
1	[redacted]			
2	[redacted]	Euro	2.974,75	CLASSE 2
3	[redacted]	Euro	1.996,69	CLASSE 2
4	[redacted]	Euro	33.418,08	CLASSE 2
5	[redacted]	Euro	981,93	CLASSE 2
6	[redacted]	Euro	13.580,73	CLASSE
2	[redacted]			
7	[redacted]	Euro	10.646,87	CLASSE 2
8	[redacted]	Euro	5.984,00	CLASSE 2
9	[redacted]	Euro	13.226,44	CLASSE 2
10	[redacted]	Euro	4.067,40	CLASSE 2
11	[redacted]	Euro	774,96	CLASSE 2
12	[redacted]	Euro	39.903,27	CLASSE 2
13	[redacted]	Euro	24.088,92	CLASSE 2
	sub-totale	Euro	204.622,40	

ELENCO VOTI CONTRARI

1	[REDACTED]	Euro 468.297,55	CLASSE 1
2	[REDACTED]	Euro 677.596,77 (NON AMMESSO)	
		CLASSE 1	
3	[REDACTED]	Euro 109.719,05	CLASSE 1
4	[REDACTED]	Euro 1.160.338,60 (ammesso per	€
	310.107,42)		CLASSE 3
5	[REDACTED]	Euro 18.307,10	CLASSE 2
6	[REDACTED]	Euro 3.445,00	CLASSE 2
	sub-totale	Euro 909.876,12	

Non hanno esercitato il diritto di voto ante udienza i seguenti creditori:

ELENCO DEI CREDITORI CHE NON HANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO ANTE ADUNANZA

1.	[REDACTED]	Euro 660,00	CLASSE 2
2.	[REDACTED]	Euro 0,00	CLASSE 2
3.	[REDACTED]		
	[REDACTED]	Euro 496,10	CLASSE 2
4.	[REDACTED]	Euro 3.547,60	CLASSE 2
5.	[REDACTED]	Euro 1.313,73	CLASSE 2
6.	[REDACTED]	Euro 2.244,00	CLASSE 2
7.	[REDACTED]	Euro 521,33	CLASSE 2
8.	[REDACTED]	Euro 7.248,20	CLASSE 2
9.	[REDACTED]	Euro 828,17	CLASSE 2
10.	[REDACTED]	Euro 0,00	CLASSE 1
11.	[REDACTED]	Euro 8,33	CLASSE 1
12.	[REDACTED]	Euro 203,75	CLASSE 2
13.	[REDACTED]	Euro 305.836,87	CLASSE 5
14.	[REDACTED]	Euro 41.836,20	CLASSE 5
15.	[REDACTED]	Euro 202.814,61	CLASSE 5
16.	[REDACTED]	Euro 809,00	CLASSE 2
17.	[REDACTED]	Euro 118,23	CLASSE 2
18.	[REDACTED]	Euro 125,71	CLASSE 2
19.	[REDACTED]	Euro 93,70	CLASSE 1
20.	[REDACTED]	Euro 0,00	CLASSE 2
21.	[REDACTED]	Euro 1.346,38	CLASSE 2
22.	[REDACTED]	Euro 682,43	CLASSE 2
23.	[REDACTED]	Euro 382,78	CLASSE 2
24.	[REDACTED]	Euro 293,66	CLASSE 2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

25.	[REDACTED]	Euro	605,56	CLASSE 2
26.	[REDACTED]	Euro	26.817,24	CLASSE 2
27.	[REDACTED]	Euro	839,57	CLASSE 2
28.	[REDACTED]	Euro	720,00	CLASSE 2
29.	[REDACTED]	Euro	22.928,48	CLASSE 1
30.	[REDACTED]	Euro	170,83	CLASSE 2
31.	[REDACTED]	Euro	753.463,00	CLASSE 4
32.	[REDACTED]	Euro	3.735,60	CLASSE 2
33.	[REDACTED]	Euro	88,91	CLASSE 2
34.	[REDACTED]	Euro	580,58	CLASSE 2
35.	[REDACTED]	Euro	1.020,43	CLASSE 2
36.	[REDACTED]	Euro	50,40	CLASSE 2
37.	[REDACTED]	Euro	2.159,63	CLASSE 2
38.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
39.	[REDACTED]	Euro	203,86	CLASSE 2
40.	[REDACTED]	Euro	17,58	CLASSE 2
41.	[REDACTED]	Euro	4.917,31	CLASSE 2
42.	[REDACTED]	Euro	3.389,53	CLASSE 2
43.	[REDACTED]	Euro	204,70	CLASSE 2
44.	[REDACTED]	Euro	1.023,67	CLASSE 2
45.	[REDACTED]	Euro	1.085,36	CLASSE 2
46.	[REDACTED]	Euro	862,44	CLASSE 2
47.	[REDACTED]	Euro	519,68	CLASSE 2
48.	[REDACTED]	Euro	3.436,72	CLASSE 2
49.	[REDACTED]	Euro	66.418,50	CLASSE 2
50.	[REDACTED]	Euro	175.316,80	CLASSE 2
51.	[REDACTED]	Euro	1.440,00	CLASSE 2
52.	[REDACTED]	Euro	887,89	CLASSE 2
53.	[REDACTED]	Euro	543,90	CLASSE 2
54.	[REDACTED]	Euro	31,41	CLASSE 2
55.	[REDACTED]	Euro	10.739,47	CLASSE 2
56.	[REDACTED]	Euro	794,61	CLASSE 2
57.	[REDACTED]	Euro	389,47	CLASSE 2
58.	[REDACTED]	Euro	6.983,19	CLASSE 2
59.	[REDACTED]	Euro	96,56	CLASSE 2
60.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
61.	[REDACTED]	Euro	46,94	CLASSE 2
62.	[REDACTED]	Euro	580,20	CLASSE 2
63.	[REDACTED]	Euro	90,43	CLASSE 2
64.	[REDACTED]	Euro	415,68	CLASSE 2
65.	[REDACTED]	Euro	1.658,72	CLASSE 2
66.	[REDACTED]	Euro	2.888,13	CLASSE 2
67.	[REDACTED]	Euro	8.610,66	CLASSE 2
68.	[REDACTED]	Euro	465,97	CLASSE 2
69.	[REDACTED]	Euro	2.108,41	CLASSE 2

70.	[REDACTED]	Euro	905,47	CLASSE 2
71.	[REDACTED]	Euro	99,61	CLASSE 2
72.	[REDACTED]	Euro	24,52	CLASSE 2
73.	[REDACTED]	Euro	20,04	CLASSE 2
74.	[REDACTED]	Euro	11.505,45	CLASSE 2
75.	[REDACTED]	Euro	21.034,27	CLASSE 2
76.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
77.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 1
78.	[REDACTED]	Euro	389,24	CLASSE 2
79.	[REDACTED]	Euro	1.249,00	CLASSE 2
80.	[REDACTED]	Euro	82,08	CLASSE 2
81.	[REDACTED]	Euro	504,00	CLASSE 2
82.	[REDACTED]	Euro	133,12	CLASSE 2
83.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
84.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
CLASSE 2				
85.	[REDACTED]	Euro	271,62	CLASSE 2
86.	[REDACTED]	Euro	420,00	CLASSE 2
87.	[REDACTED]	Euro	637,93	CLASSE 2
88.	[REDACTED]	Euro	15,00	CLASSE 2
89.	[REDACTED]	Euro	783,37	CLASSE 2
90.	[REDACTED]	Euro	6.952,44	CLASSE 2
91.	[REDACTED]	Euro	25.674,40	CLASSE 2
92.	[REDACTED]	Euro	1.060,48	CLASSE 2
93.	[REDACTED]	Euro	2.451,00	CLASSE 2
94.	[REDACTED]	Euro	2.464,89	CLASSE 2
95.	[REDACTED]	Euro	4.046,88	CLASSE 2
96.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
97.	[REDACTED]	Euro	1.530,25	CLASSE 2
98.	[REDACTED]	Euro	2.351,10	CLASSE 2
99.	[REDACTED]	Euro	409,20	CLASSE 2
100.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
101.	[REDACTED]	Euro	2.680,60	CLASSE 2
102.	[REDACTED]	Euro	2.153,05	CLASSE 2
103.	[REDACTED]	Euro	746,90	CLASSE 2
104.	[REDACTED]	Euro	5.703,42	CLASSE 2
105.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
106.	[REDACTED]	Euro	2.500,00	CLASSE 2
107.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
108.	[REDACTED]	Euro	0,00	CLASSE 2
109.	[REDACTED]	Euro	4.699,91	CLASSE 2
110.	[REDACTED]	Euro	9.003,51	CLASSE 2
111.	[REDACTED]	Euro	755,52	CLASSE 2
112.	[REDACTED]	Euro	12.597,59	CLASSE 2
113.	[REDACTED]	Euro	197,57	CLASSE 2

114.	[REDACTED]	Euro	2.472,27	CLASSE 2
115.	[REDACTED]	Euro	1.975,00	CLASSE 2
116.	[REDACTED]	Euro	5.609,92	CLASSE 2
117.	[REDACTED]	Euro	1.611,46	CLASSE 2
118.	[REDACTED]	Euro	6,62	CLASSE 2
119.	[REDACTED]	Euro	218,71	CLASSE 2
120.	[REDACTED]	Euro	8.347,86	CLASSE 2
121.	[REDACTED]	Euro	1.957,98	CLASSE 2
122.	[REDACTED]	Euro	1.970,47	CLASSE 2
123.	[REDACTED]	Euro	3.931,20	CLASSE 2
124.	[REDACTED]	Euro	14.916,00	CLASSE 2
125.	[REDACTED]	Euro	3.870,80	CLASSE 2
126.	[REDACTED]	Euro	491,00	CLASSE 2
127.	[REDACTED]	Euro	5.791,91	CLASSE 2
128.	[REDACTED]	Euro	546,00	CLASSE 2
129.	[REDACTED]	Euro	1.676,29	CLASSE 2
130.	[REDACTED]	Euro	16.346,00	CLASSE 2
131.	[REDACTED]	Euro	1.960,00	CLASSE 2
132.	[REDACTED]	Euro	2.474,03	CLASSE 2
133.	[REDACTED]	Euro	84.700,00	CLASSE 2
134.	[REDACTED]	Euro	2.400,00	CLASSE 2
135.	[REDACTED]	Euro	9.611,22	CLASSE 2
136.	[REDACTED]	Euro	1.683,60	CLASSE 2
137.	[REDACTED]	Euro	101.015,64	CLASSE 1
138.	[REDACTED]	Euro	6.578,15	CLASSE 2
139.	[REDACTED]	Euro	1.337,84	CLASSE 2
140.	[REDACTED]	Euro	92,00	CLASSE 2
141.	[REDACTED]	Euro	181,26	CLASSE 2
142.	[REDACTED]	Euro	30.000,00	CLASSE 2
sub-totale		Euro	2.120.585,46	

Il Giudice dà atto che i creditori chirografari indicati nell'elenco, i quali non hanno manifestato il proprio diritto di voto prima o nel corso della presente adunanza, possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del presente verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono computati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI

Il Commissari Giudiziali Dr.ssa [REDACTED]

Dr. [REDACTED]

Il Cancelliere ANNA BIONDI

Raffaella Brogi
[Signature]
[Signature]
Anna Biondi